



REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE TURISMO,
AGRICOLTURA E AREE PROTETTE

SETTORE FITOSANITARIO REGIONALE

VADEMECUM RUOP - Registro Ufficiale degli Operatori Professionali.

I contenuti del presente documento hanno finalità informativa e non si sostituiscono in alcun modo alle norme attualmente in vigore, menzionate nel capitolo "Riferimenti normativi".



**Sono stati attivati i seguenti canali rapidi per comunicazioni importanti
dell'amministrazione rivolte agli iscritti RUOP:**

Canale Telegram: <https://t.me/sfrliguria>



Canale WhatsApp: <https://whatsapp.com/channel/0029Vb2HHNf9cDDcHCryqZ2t>



Passaporto delle piante

Il Passaporto delle Piante deve avere un formato conforme a quanto stabilito dai Reg. UE 2016/2031 e 2017/2313. Di seguito un esempio di passaporto delle piante ordinario di un ipotetico Operatore Professionale iscritto in Liguria con centro aziendale nella Provincia di Savona:

Passaporto delle Piante/Plant Passport	
	
A	Denominazione botanica della specie
B	Codice di registrazione al RUOP
C	Sigla del centro aziendale + codice di tracciabilità
D	Codice dello Stato membro

Passaporto delle Piante/Plant Passport	
	
A	<i>Lavandula dentata</i>
B	IT-07-9999
C	SV-01-LAVDE-1/2025
D	IT

Esempio

- La lettera C del passaporto contiene la sigla del centro aziendale seguita dal codice di tracciabilità aziendale.
- Per piante da impianto preparate in modo da essere pronte per la vendita all'utilizzatore finale senza ulteriore preparazione, che non presentino rischi di diffusione di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, non è richiesto l'inserimento obbligatorio del codice di tracciabilità alla lettera C del Passaporto delle Piante.

- Il codice di tracciabilità è sempre obbligatorio per le piante di **Citrus, Coffea, Lavandula dentata, Nerium oleander, Olea europea, Polygala myrtifolia, Prunus dulcis e Solanum tuberosum.**

Per consentire lo spostamento di tali piante è inoltre obbligatoria l'analisi fitosanitaria del laboratorio Ufficiale del Servizio Fitosanitario per escludere la presenza di *Xylella fastidiosa*. È fatto obbligo agli operatori professionali interessati di comunicare tempestivamente, utilizzando l'apposito modello (Allegato 1), la quantità di piante che intendono produrre per le specie sopra elencate, in modo da consentire l'esecuzione dei campionamenti e delle analisi obbligatorie, come stabilito dal Reg. UE 2020/1201.

- Dal 1° Luglio 2025 il codice di tracciabilità alla lettera C del passaporto delle piante diventerà obbligatorio anche per le piante da impianto di **Lavandula angustifolia, Lavandula x intermedia, Lavandula latifolia, Lavandula stoechas e Salvia rosmarinus.** A partire da tale data la vendita delle piante di lavanda e rosmarino potrà avvenire solamente a seguito di un'analisi di laboratorio **eseguita dal Servizio Fitosanitario** che accerti l'assenza della *Xylella fastidiosa*, secondo le disposizioni del Regolamento UE 2024/2507. L'inosservanza di tali prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Si prega di prestare attenzione a successive comunicazioni di dettaglio relative a tale adempimento.

Gli operatori interessati dovranno infatti comunicare al Servizio Fitosanitario l'intenzione di produrre lavande o rosmarino e la data prevista di prima vendita, per consentire la programmazione dei campionamenti e delle analisi.

- Il passaporto delle piante è facilmente visibile e chiaramente leggibile e le informazioni ivi riportate sono inalterabili e durature. L'operatore professionale autorizzato deve apporre il passaporto **sull'unità di vendita** delle piante prima del loro spostamento nel territorio dell'Unione. Le copie di cortesia dei passaporti delle piante eventualmente riportate in accompagnamento ai documenti fiscali non hanno valore giuridico.
- L'operatore professionale autorizzato che riceve un'unità di vendita e la suddivide in due o più nuove unità di vendita rilascia il proprio passaporto delle piante per ogni nuova unità di vendita risultante dalla divisione. A tal proposito si riportano le seguenti definizioni di legge:
 - **"Unità di vendita"**: la più piccola unità, commerciale o di altro tipo, utilizzabile nella fase di commercializzazione interessata, che può costituire il sottoinsieme o l'insieme di un lotto;
 - **"Lotto"**: una serie di unità di un singolo prodotto, identificabile in base all'omogeneità della sua composizione, della sua origine e di altri elementi pertinenti, che fa parte di una partita.

NB: l'autorizzazione all'emissione del passaporto non è un mero adempimento burocratico.

Con l'apposizione del passaporto delle piante il vivaista garantisce lo stato fitosanitario dei materiali e ne permette, sotto la propria responsabilità, la circolazione nell'Unione Europea, attestando l'assenza degli organismi nocivi delle piante di cui al Reg. 2016/2031.

Tracciabilità

Il Reg. (UE) 2016/2031 dispone che l'operatore professionale registri i dati che gli consentono di identificare, per ogni unità di vendita di pianta, prodotto vegetale o altro oggetto, gli operatori professionali che l'hanno fornita e quelli ai quali tale unità di vendita è stata ceduta.

- Qualora l'operatore professionale autorizzato rilasci un passaporto delle piante, tale operatore garantisce, al fine di assicurare la tracciabilità, la registrazione dei seguenti dati in relazione al suddetto passaporto delle piante:
 - se del caso, l'operatore professionale che ha fornito l'unità di vendita in questione;
 - l'operatore professionale al quale l'unità di vendita in questione è stata ceduta; e
 - informazioni pertinenti relative al passaporto delle piante.

L'operatore professionale conserva i dati registrati per almeno tre anni.

La corretta registrazione e conservazione dei dati che costituiscono la tracciabilità fitosanitaria delle piante è indispensabile per operare le procedure di ritiro e richiamo di piante, prodotti vegetali o altri oggetti, previste dal Reg. (UE) 2016/2031 nell'ambito delle misure che gli operatori professionali devono adottare immediatamente in caso di presenza di organismi nocivi da quarantena.

Esami per il rilascio dei passaporti delle piante


L'operatore professionale iscritto al RUOP richiede l'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante al servizio fitosanitario regionale.

Il Reg. (UE) 2016/2031 dispone che i passaporti delle piante possano essere rilasciati dagli operatori professionali autorizzati **solo** per le piante che sono state sottoposte a un **esame scrupoloso** effettuato dall'operatore stesso. Tale esame consiste **almeno in un esame visivo**, che dovrà essere integrato da ispezioni e prove presso laboratori accreditati per l'autocontrollo in caso di sospetta presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione Europea. Nel caso di sospetta presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'UE o per le zone protette è previsto l'intervento del servizio fitosanitario a seguito di segnalazione formale da parte dell'operatore professionale. **I risultati degli esami per il rilascio del passaporto delle piante devono essere registrati e conservati per almeno tre anni.**

- Il registro degli esami per il rilascio dei passaporti deve contenere gli elementi riportati nell'Allegato 2.
- L'operatore professionale è inoltre tenuto a identificare e controllare i **punti critici** (Allegato 3) del suo processo produttivo, e di registrarne i dati che dovranno essere conservati **per almeno tre anni.**

Si ricorda inoltre che gli operatori autorizzati rilasciano passaporti delle piante solo per le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti dei quali sono responsabili.

Procedura operativa



Diritti obbligatori annuali per i controlli ufficiali

I diritti obbligatori per i controlli fitosanitari alla produzione e circolazione sono pari a: € 25,00 annui per la sede legale e € 50,00 annui per ogni centro aziendale autorizzato all'emissione del passaporto delle piante semplice (PP) e 100 € annui per ogni centro aziendale autorizzato all'emissione del passaporto per le zone protette (ZP).

Qualora la sede legale coincida con uno dei centri aziendali autorizzati all'emissione del passaporto, il diritto obbligatorio dovuto per la sede legale si riterrà già incluso nel diritto obbligatorio pari a 50 € per il passaporto semplice o a 100 € per il passaporto per le zone protette, corrisposto per tale centro aziendale. I diritti per l'emissione dei passaporti devono essere versati per ogni centro aziendale autorizzato all'emissione del passaporto posseduto sul territorio della Regione Liguria.

A titolo riepilogativo si riporta il seguente schema:

Operatore professionale (OP)	Diritto obbligatorio
OP registrato al RUOP che NON rilascia passaporti PP o ZP, anche in presenza di centri aziendali in Liguria o altre regioni	25,00 € per la sede legale
OP registrato al RUOP e autorizzato al rilascio di passaporti PP con sede legale e distinti centri aziendali autorizzati in Liguria	25,00 € per sede legale + 50,00 € per ciascun centro aziendale autorizzato
OP registrato al RUOP e autorizzato al rilascio di passaporti ZP con sede legale e distinti centri aziendali autorizzati in Liguria	25,00 € per sede legale + 100,00 € per ciascun centro aziendale autorizzato
OP registrato al RUOP e autorizzato al rilascio di passaporti PP con <u>sede legale coincidente con un centro aziendale</u> e ulteriori centri aziendali autorizzati in Liguria	50,00 € complessivi per sede legale e centro aziendale coincidente + 50,00 € per ciascun altro centro aziendale autorizzato
OP registrato al RUOP e autorizzato al rilascio di passaporti ZP con <u>sede legale coincidente con un centro aziendale</u> e ulteriori centri aziendali autorizzati in Liguria	100,00 € complessivi per sede legale e centro aziendale coincidente + 100,00 € per ciascun altro centro aziendale autorizzato
OP registrato al RUOP e autorizzato al rilascio di passaporti PP o ZP con sede legale in una regione e più centri aziendali alcuni dei quali in altre regioni	25,00 € all'SFR ove ricade la sede legale + 50,00 € o 100,00 € al SFR competente per ciascun centro aziendale

- Entro il **31 gennaio** deve essere effettuato il versamento dei diritti obbligatori, utilizzando **ESCLUSIVAMENTE** il sistema **Pago PA**.

Di seguito le istruzioni operative:

- Collegarsi al sito Pago Liguria <https://nrp.regione.liguria.it/>
- Premere “chiudi” in alto a destra per accettare i cookies
- Selezionare “Pagamenti senza avviso”
- “Ente creditore” → “Regione Liguria”
- “Cosa vuoi pagare” → “Fitosanitario-Iscrizione annuale RUOP”
- “Selezionare l’importo” → (*Diritti annuali o Diritti una tantum o Ritardati Pagamenti*)
- “Causale”: ragione sociale della ditta + codice RUOP + altre informazioni (es. *Tariffa RUOP 2024*)
- Fino a che non viene avviata l’attività di controllo d’ufficio, il soggetto iscritto al RUOP che non ha effettuato il pagamento entro il 31 gennaio può regolarizzare l’inadempimento mediante l’istituto del *ravvedimento operoso* di cui all’art. 13 del d.lgs. 472/97. In tal caso selezionare “*Ritardati pagamenti*” ed inserire l’importo dovuto (quota prevista + interessi moratori).

Per ulteriori indicazioni sulle tariffe e nel caso in cui sia necessario effettuare un ravvedimento operoso, si rimanda a quanto indicato nella pagina web:

<https://www.agriligurianet.it/it/impresa/assistenza-tecnica-e-centri-servizio/servizio-fitosanitario-regionale/tariffa-fitosanitaria-e-pagamenti.html>

Comunicazione di aggiornamenti

- Entro il **30 aprile** è necessario inviare tramite PEC all’indirizzo fitosanitario@cert.regione.liguria.it il **file Excel** con l’elenco delle specie coltivate dal gennaio dell’anno precedente al momento della comunicazione, solo se sono state messe in coltivazione nuove specie, utilizzando il *Modello elenco specie utenza*, reperibile su Agriligurianet, e indicando nell’oggetto della PEC il codice RUOP della ditta;
- In caso di modifiche dell’assetto aziendale (denominazione della ditta, sede legale, numero e indirizzo dei centri aziendali, tipologia di attività) è obbligatorio presentare entro **30 giorni** le pertinenti domande di aggiornamento in marca da bollo più una marca da bollo libera utilizzando i moduli predisposti e spuntando l’opzione “Aggiornamento”;
- In caso di variazioni delle coordinate di contatto dell’operatore professionale, quali indirizzo e-mail, PEC e recapiti telefonici, e cambio del rappresentante legale, è necessario darne comunicazione al Servizio Fitosanitario entro **30 giorni** tramite PEC all’indirizzo fitosanitario@cert.regione.liguria.it

Altri adempimenti (d.m. Mipaaf 27/07/2022, n. 333987)

- Gli operatori professionali registrati al RUOP sono tenuti a riportare l'indicazione del proprio codice di registrazione RUOP (*IT-07-XXXX*) sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.).
- Gli operatori professionali registrati che esercitano attività vivaistica devono inoltre:
 - applicare idonei sistemi di identificazione univoca delle piante in produzione per consentire il riconoscimento della specie, della varietà se esistente, del lotto (anche unico per appezzamento, fila, bancale, cassetta, plateau, ecc.);
 - garantire un livello di separazione tra le aree di produzione e di commercializzazione tali da rendere trascurabile ogni rischio fitosanitario;
 - mantenere distinte le produzioni delle varie categorie (fruttiferi, vite, ornamentali, ortive, forestali), identificandole per lotto, specie e varietà, in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilità di rimescolamento e qualora prodotte in strutture protette, deve esserne garantita la separazione fisica;
 - garantire una corretta gestione delle piante spontanee, infestanti e non, sia all'interno del vivaio, sia, qualora attuabile, nelle immediate vicinanze, secondo le indicazioni fornite dal Servizio fitosanitario regionale competente.
- Per gli adempimenti previsti nell'ambito delle altre attività esercitate dagli operatori professionali iscritti al RUOP, si rimanda all'art. 6 del d.m. Mipaaf 27/07/2022, n. 333987.

Riferimenti normativi

Reg. (UE) 2016/2031, Reg. (UE) 2017/625, Reg. (UE) 2017/2313, Reg. (UE) 2020/1201, Reg. (UE) 2020/1770, Reg. (UE) 2020/1201, Reg. (UE) 2024/2507, d.lgs. 02 febbraio 2021, n. 19, d.m. Mipaaf 27 luglio 2022, n. 333987, Documento Tecnico Ufficiale del Servizio Fitosanitario Nazionale n. 4.

Recapiti del Settore Fitosanitario Regionale:

Sede di Genova - Viale Brigate Partigiane n.2 - tel. 0105484145 / 0105484116

Sede di Sanremo - Via Quinto Mansuino n.12 - tel. 0105488064 / 8065 / 8071

Sede di Savona - Corso Italia n.1 - tel. 0105484757 / 0105484782 / 0105484752

Sede di Albenga Via Niccolari, 9 17031 Albenga - tel. 0105484357 / 0105484471 / 0105484424

Sede di La Spezia - Via XXIV Maggio n.3 - tel. 0105484567

P.E.C.: fitosanitario@cert.regione.liguria.it

Allegato 1

DICHIARAZIONE SPECIE VEGETALI DA SOTTOPORRE A ISPEZIONE E PRELIEVO PER LA XYLELLA FASTIDIOSA (Reg. UE 2020/1201)

Previsione di produzione annuale

DITTA:		CENTRO AZIENDALE (siti di prima produzione):				
	<i>Coffea</i> (caffè)	<i>Lavandula dentata</i> (lavanda dentata, spigonardo)	<i>Nerium oleander</i> (oleandro)	<i>Olea europea</i> (olivo)	<i>Polygala myrtifolia</i> (polygala)	<i>Prunus dulcis</i> (mandorlo)
n° piante in prima* produzione						

* soggette a campionamento e analisi prima del primo spostamento

DATA _____

FIRMA _____

Allegato 3

IDENTIFICAZIONE PUNTI CRITICI DEL PROCESSO PRODUTTIVO

Art. 90 Reg. UE 2016/2031

Denominazione della ditta e codice ROUP				
Data aggiornamento				
Persona di contatto responsabile della comunicazione con il SFR				
<p>I punti critici sotto individuati si riferiscono al processo produttivo dell'intera azienda. Il presente modello, se non intervengono elementi che modificano le attività svolte dall'azienda, non cambia e può essere riconfermato ogni anno.</p>				
Tipologia di attività:				
Sottotipologia				
	Attività generale	n°	Punto critico	(SI/NO)
A	Inizio processo produttivo.	1a	Taleaggio	
		1b	Semina	
		1c	Invasatura	
		1d	Trapianto in pieno campo	
		1e	Introduzione da altri operatori professionisti o da altre unità produttive aziendali per avviare una nuova coltivazione	
B	Fase di coltivazione	2	Coltivazione	
C	Fine processo produttivo	3a	Vendita o spostamento	
		3b	Acquisto e vendita per commercio diretto	

Note per eventuali maggiori dettagli sui punti critici e/o dettaglio specie